



Verona, 19 febbraio 2024

Via Lanificio, 38 - 37141 VERONA
Tel/Fax: +390458840492
Partita IVA: 02785310232
Codice Fiscale: 93025550232
www.bigband.vr.it

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA degli associati alla Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona 19 febbraio 2024 - Verbale

In data 19 febbraio 2024, alle ore 21:00, si è riunita a Verona, in via Udine n. 2, c/o le scuole Mario Mazza, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche allo Statuto
- Varie ed eventuali

Sono presenti i signori: Saulo Agostini, Franco Luigi Aldegheri, Sandro Avesani, Patrizia Ballardini, Emanuele Ballini, Anna Bergamini, Nicola Bianchi, Giovanna Bissoli, Enrico Bologna, Orazio Boscagin, Giorgio Buttura, Stefano Buttura, Mario Cracco, Umberto Dal Barco, Paolo Delaini, Davide Gagliardo, Paolo Girardi, Ermanno Luise, Alessandro Manfredi, Graziana Marchioni, Giorgio Morelato, Michele Pachera, Marco Pallaver, Francesco Passarella, Alice Pisani, Stefano Sartori, Renzo Zambolin, Ludovico Zambonin, Stefano Zanon, Nicola Zeggio, Luca Zoccatelli e, in collegamento mediante videochiamata, Valentina Bauce, Alvise Macalello, per un totale di 33 (trentatré) associati.

Assume la Presidenza il rappresentante legale Paolo Girardi, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante Stefano Buttura. Verificata la presenza del numero legale, pari alla metà più uno degli associati, l'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita e atta a deliberare.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, in previsione dell'ingresso dell'Associazione di Promozione Sociale Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona nel Registro Unico del Terzo Settore, è necessario apportare delle modifiche allo Statuto dell'Associazione, registrato l'ultima volta nel 2009.

Questo in ottemperanza al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

In particolare, dello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona approvato per la prima volta a Verona il 06 gennaio 1995; sottoposto a prima revisione a Verona il 14 settembre 1998 e registrato all'Ufficio delle Entrate - Ufficio di Verona-1 il 18-12-1998 al n. 31418 Atti Privati serie 3^a; sottoposto a seconda revisione a Verona il 30 novembre 2009 e registrato all'Ufficio delle Entrate - Ufficio di Verona-2 il 07-12-2009 al n. 14852 Atti Privati serie 3 N, vengono modificati gli articoli dal numero uno al numero tredici e aggiunti gli articoli quattordici, quindici, sedici, diciassette e diciotto.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea degli associati delibera all'unanimità di approvare le modifiche statutarie proposte, delegando il Presidente a provvedere alla stesura dei nuovi patti sociali.

Per ulteriore chiarezza, dello Statuto si allegano al presente verbale il testo originale e le modifiche deliberate dagli associati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, alle ore 21:45 l'Assemblea Straordinaria viene sciolta.

il presidente
(Paolo Girardi)

il segretario

(Stefano Buttura)



REG.

T.S.

TOTALE

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del timbro e calendario 23.02.2024

Atti Privati serie 3 NR 319 PER IL DIRETTORE

Liquidati E

ESENTE IL FUNZIONARIO DELEGATO Massimo Vezzani





STATUTO

Denominazione e Sede

Articolo 1

È costituito in Verona, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione di Promozione Sociale Big-Band Ritmo-Sinfonica "Città di Verona" (in seguito denominata Associazione), con attuale sede in Verona - 37141 - Via Lanificio n. 38.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Finalità e attività

Articolo 2

L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione mira a diffondere l'arte, la cultura e la formazione musicale.

Le attività che essa si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i del D. Lgs. 117/17, mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- Promuove la diffusione della musica attraverso l'attività concertistica;
- Favorisce l'educazione e la formazione musicale con attività atte allo scopo;
- Cura i rapporti con Enti, Istituzioni ed Associazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Presidenza.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Organi e responsabilità

Articolo 3

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Presidenza;
- L'Organo di controllo (al verificarsi dei requisiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/17);
- I Revisori dei Conti (al verificarsi dei requisiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/17).

Presidente e Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Per ricoprire incarichi nell'Associazione è necessario il compimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 4

Qualsiasi incarico ricoperto dai vari organi dell'Associazione è libero, volontario, spontaneo e gratuito.





Associati

Articolo 5

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e ne accettano le finalità statutarie, le norme ed ogni eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio di Presidenza.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

La deliberazione di rigetto va motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla domanda di ammissione.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

La quota associativa annuale non è trasmissibile né rivalutabile.

Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri.

In particolare, hanno il diritto, purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa:

- di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- di accedere alle cariche associative;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 15;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17.

Gli associati sono altresì tenuti:

- a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i già menzionati diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I minori esercitano i propri diritti attraverso chi ne esercita la potestà genitoriale.

Si distinguono le seguenti categorie:

Associati Ordinari.

Sono gli esecutori musicali dell'Associazione; i membri in carica componenti il Consiglio di Presidenza; eventuali addetti a servizi come fattorini, addetti alle pulizie, addetti ai trasporti, ecc.

Associati sostenitori.

Sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Associati benemeriti.

Sono coloro che l'Assemblea degli associati ritiene si siano distinti per particolare attaccamento ed aiuto all'Associazione o che vantino una posizione sociale che possa dar lustro ad essa.

Associati volontari.

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La qualifica di associato si perde:

Per dimissione. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza.

Per radiazione. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, che ha facoltà di presentarle entro quindici giorni dalla notifica. Esse, se non accolte, rendono la radiazione definitiva.

Assemblea degli Associati

Articolo 6

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Essa viene convocata dal Presidente, con preavviso minimo di dieci giorni e invito scritto, recante l'ordine del giorno, almeno una volta l'anno in sede ordinaria e ogniqualvolta lo richiedano per iscritto almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida con la metà più uno degli associati in prima convocazione e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con qualunque numero.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti.

Ai fini delle votazioni è ammessa una singola delega per ciascun associato. La delega deve essere inviata o presentata in forma scritta, con espressa indicazione del nome del delegato e dell'oggetto della delega stessa.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese, ad eccezione di quelle riguardanti la riservatezza o la qualità delle persone, gruppi o imprese di cui l'Assemblea dovrà discutere.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/17 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- in assemblea straordinaria approva le modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli associati;
- in assemblea straordinaria delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione col voto favorevole di tre quarti degli associati;
- in assemblea straordinaria scioglie l'associazione, e ne devolve il patrimonio, col voto favorevole di tre quarti degli associati.

Consiglio di Presidenza

Articolo 7

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea degli associati.

La sua durata è di anni tre e i componenti possono essere rieletti.



È composto di soli associati, per cui nessun incarico di natura amministrativa può essere ricoperto da persone non appartenenti all'Associazione.

I suoi membri sono in numero di nove e vengono eletti a maggioranza dei voti, liberamente o su lista indicativa approvata dall'Assemblea.

In caso di parità di voti, costituisce titolo di preferenza la maggior età anagrafica.

Il Consiglio di Presidenza compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio di Presidenza, entro trenta giorni dalla sua elezione, viene convocato con invito scritto recante l'ordine del giorno specificato. Viene presieduto dal Presidente uscente o dal membro che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti per la distribuzione degli incarichi che risultano nel seguente modo: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza viene convocato con cadenza almeno bimestrale e con invito scritto, recante l'ordine del giorno, dal Presidente in carica. È validamente convocato con la metà più uno dei suoi componenti e, a maggioranza, delibera sui provvedimenti da adottare in esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e su iniziative di propria competenza. Dei suoi lavori deve essere redatto verbale.

Il Consiglio di Presidenza può adottare provvedimenti di carattere urgente ma di non grave rilevanza, i quali devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati nella prima riunione.

Il Presidente

Articolo 8

Il Presidente ha la legale rappresentanza all'Associazione.

- Convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Presidenza sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- Vigila sul regolare funzionamento degli organi statutari, adottando quei provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti;
- Coordina l'attività dell'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari;
- Propone all'approvazione del Consiglio di Presidenza l'attribuzione di incarichi e deleghe agli associati.

Il Presidente dura in carica anni tre e può essere rieletto.

Organo di Revisione Legale dei Conti

Articolo 9

Il Collegio è costituito al verificarsi dei requisiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/17. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Organo di Controllo

Articolo 10

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:



- **vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;**
- **vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;**
- **esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;**
- **attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.**

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Maestro

Articolo 11

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio di Presidenza, sceglie un maestro titolare ed eventualmente, su proposta dello stesso, un vicemaestro.

Al maestro è affidata la responsabilità tecnico-artistica dell'Associazione.

Il maestro, o in sua rappresentanza il vicemaestro, partecipa al Consiglio di Presidenza, se invitato, con la sola facoltà di parola.

Obblighi morali

Articolo 12

Tutte le prestazioni e le attività degli associati sono libere, volontarie, spontanee e gratuite.

Agli associati viene richiesta l'osservanza dello Statuto ed un comportamento che non possa recare danno all'Associazione.

Provvedimenti a favore o a carico degli associati vengono presi dal Consiglio di Presidenza, con successiva informazione all'Assemblea degli associati per quelli di maggiore rilevanza.

Patrimonio

Articolo 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che, in qualunque modo, vengano in possesso dell'Associazione stessa.

All'Associazione è vietato distribuire agli associati o a terzi, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa, ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

In caso di cessazione dell'attività e di scioglimento all'Associazione, il patrimonio residuo non viene diviso tra associati e terzi ma è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



Bilancio

Articolo 14

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e poi depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Libri sociali

Articolo 15

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- il registro dei volontari, se presenti, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Presidenza.

Entrata in vigore

Articolo 16

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea degli associati, che lo sottoscrivono in segno di accettazione.

Una copia del testo integrale viene consegnata a ogni associato.

Disposizioni finali

Articolo 17

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Disposizioni transitorie

Articolo 18

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal D. Lgs. 117/17, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Verona, 06 gennaio 1995

1ª revisione: Verona, 14 settembre 1998, Registrato all'Ufficio delle Entrate - Ufficio di Verona-1 il 18-12-1998 al n. 31418 Atti Privati serie 3ª.

2ª revisione: Verona, 30 novembre 2009, Registrato all'Ufficio delle Entrate - Ufficio di Verona-2 il 07-12-2009 al n. 14852 Atti Privati serie 3 N.

3ª revisione: Verona, 19 febbraio 2024.

